

STATUTO "Associazione ViaNova ETS"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "ViaNova", di seguito denominata "associazione", con sede in Buccianico (CF), all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti e, allo stato, in via Contrade Fonte Pietra, 40.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ViaNova Ente del Terzo Settore" ovvero, in forma abbreviata, "ViaNova ETS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata, se all'interno dello stesso comune, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione riunisce studiosi e storici della musica, del teatro, autori di testi letterari, musicisti, compositori, studenti di Scuole di musica e teatro e appassionati della musica, del teatro e della letteratura. Possono farne parte anche Enti, Istituzioni ed Associazioni che abbiano interesse alla divulgazione e alla conservazione del patrimonio culturale in particolare dell'Abruzzo.

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

ART.3 ATTIVITA'

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti a titolo gratuito se volontari ovvero ad altro titolo.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.4 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi da attività di raccolta fondi;
6. attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
7. ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.5 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., sottoporlo all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.6 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rinvoltibili.

ART.8 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3. a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Comitato Direttivo;
3. il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
2. elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
3. delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
4. delibera l'esclusione dei soci;
5. delibera le eventuali quote associative;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delegati i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per il quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, determinati nel numero ed eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci Maggiorani.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di effettuare detta modalità il Comitato deve convocare senza ritardo l'assemblea per l'elezione del componente mancante. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga meno più della metà del Comitato Direttivo, il Presidente o chi ne fa le veci deve convocare senza ritardo l'assemblea per l'elezione di un nuovo comitato direttivo, restando in carica, fino a quel momento, i componenti residui per la gestione degli affari correnti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci



Edmondo Perzoli
Gianni

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE SOCIALI

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile per 3 mandati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'emergenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e dei verbali degli organi sociali. Il tesoriere cura la tenuta della cassa e della contabilità dell'associazione. Le due cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulate in un solo componente del comitato direttivo.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, va nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal D.lgs. 117/2017, art. 30.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dal Codice Civile, art. 2397.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di Revisione Legale dei Conti, collegiale o monocratico, va nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal D.lgs. 117/2017, art. 31.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. D.lgs. 117/2017, art. 6);

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 117/2017, art. 13, e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

ART.17 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.18 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.s.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Edoardo Merzoli

Edoardo Merzoli